

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

FOTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dei beni culturali e ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 28 della legge n. 1213 del 1965 prevede l'istituzione di un fondo particolare conferito dallo Stato per finanziare film « ispirati a finalità artistiche e culturali, realizzati con la formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori »;

tali finanziamenti, erogati dalla sezione credito della Bnl per quanto disposto dalla legge medesima, non devono superare il trenta per cento del costo totale del film —:

se siano a conoscenza del fatto — riportato, nei mesi scorsi dalla stampa con grande risonanza — che la Corte dei conti ha richiesto il sequestro conservativo dei beni di proprietà del dottor Carmelo Rocca, già direttore generale del dipartimento dello spettacolo, in merito all'inchiesta sui mutui concessi, nel periodo 1985-1994, per più di 140 miliardi — per la realizzazione di opere cinematografiche attraverso la sezione di credito della Bnl — per i quali la Guardia di finanza ha accertato erogazioni superiori al 30 per cento stabilito dalla legge, (di cui per altro risulta restituito solo un miliardo);

quali siano le ragioni che hanno portato alla nomina del dottor Rocca a capo del dipartimento affari regionali, posto che in un disegno di legge di iniziativa del Ministro Bassanini si prevede l'assegnazione di competenze in materia di spettacolo, e relativi finanziamenti, alle regioni, la qual cosa comporterebbe che il citato capo dipartimento affari regionali possa

riprendere il controllo di quel potere erogatorio dei fondi che gli è stato sottratto per i fatti in premessa citati;

quali provvedimenti intendano assumere per garantire (visti i precedenti) la massima trasparenza e correttezza nella gestione delle risorse pubbliche per il settore dello spettacolo. (5-01666)

GAMBATO, BORGHEZIO, ORESTE ROSSI e SIGNORINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la possibilità di procedere per decreto ministeriale alla istituzione o alla soppressione di sedi distaccate di preture è stata introdotta con legge n. 30 del 1989 (istitutiva delle preture circondariali), che ha modificato sul punto l'articolo 41 del regio decreto n. 12 del 1941 (ordinamento giudiziario);

la pretura di Canelli (Asti) è esclusa nei cinquantadue distaccamenti (unico in Piemonte) di cui il Ministero di grazia e giustizia ha richiesto la soppressione, che dovrebbe essere operativa entro tre mesi dalla pubblicazione del relativo decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*;

presso la suddetta sezione distaccata si svolge regolarmente una intensa attività, tanto che pochi mesi addietro si era consentita l'assunzione di due nuovi dipendenti e prevista l'assunzione di una terza persona;

sono in fase di appalto lavori per un importo di 500 milioni, al fine di adeguare i locali alle crescenti esigenze degli uffici giudiziari, lavori approvati dalle autorità competenti e dalle stesse recentemente sollecitati;

l'attività della pretura di Canelli, oltre ad interessare la considerevole realtà produttiva della città, è al servizio di molti comuni circostanti e dei comuni aderenti alla comunità montana Langa Astigiana;

l'accorpamento della sezione distaccata alla pretura di Asti comporterà notevoli disagi per tutto il sud della provincia,

già penalizzato da una precaria viabilità ed inadeguati servizi di trasporto, oltre ad aggravare la già pesante situazione esistente presso il tribunale di Asti che già soffre di scarsità di personale, locali inadeguati, infrastrutture di servizio al palazzo di giustizia inesistenti —:

se non ritenga che la soppressione della pretura di Canelli, ed in generale di tutte le sezioni distaccate, rappresenti una privazione di un servizio importante sul territorio, che rende ancora più difficile il rapporto dei cittadini con la giustizia, oltre a non essere in linea con la presunta volontà di valorizzare le realtà locali, meritevoli al contrario di massima considerazione e rispetto anche in una fase di razionalizzazione dei servizi;

se non intenda riesaminare i termini della grave decisione adottata circa la sorte della pretura di Canelli, anche in ragione del fatto che in questo caso il recupero di un esiguo numero di personale amministrativo nella sede giudiziaria maggiore non bilancia equamente il conseguenziale e drastico blocco dell'attività giudiziaria nella periferia. (5-01667)

PISAPIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel corso di una visita di una delegazione della Commissione giustizia della Camera dei deputati al carcere dell'Asinara, alcuni componenti della Commissione hanno incontrato — tra gli altri — il detenuto palestinese Abdel Latif Hibraim Fataiev;

nel corso del colloquio è emerso che il detenuto Abdel Latif Hibraim Fataiev ha scontato parte della pena presso il carcere di Voghera, dove aveva intrapreso con successo un fruttuoso percorso rieducativo, partecipando, tra l'altro, a numerose attività culturali: il detenuto aveva ampia prova, non solo con le parole, ma, soprattutto, con i concreti comportamenti quotidiani, di avere ormai superato la precedente fase di militanza in strutture terroristiche;

in più occasioni aveva espresso, anche pubblicamente, la sua dissociazione da ogni violenza e si era apertamente schierato per la pace, dichiarando testualmente di essere «più che mai convinto della giustezza dell'abbandono di ogni forma di violenza »;

nel carcere di Voghera il detenuto lavorava in un collettivo con altri detenuti, svolgeva una attività lavorativa e aveva già usufruito di permessi premio senza mai dare motivi di censure;

Abdel Latif Hibraim Fataiev — in seguito al mancato rientro nel carcere romano di Rebibbia nuovo complesso di un altro detenuto palestinese, anche lui coinvolto nel sequestro della nave Achille Lauro — veniva trasferito nel carcere dell'Asinara e lì sottoposto al regime straordinario previsto dall'articolo 1-bis dell'ordinamento penitenziario —:

se non ritenga opportuno verificare la validità delle motivazioni di un tale trasferimento e dell'applicazione dell'articolo 1-bis e, soprattutto — tenendo presente che fine ultimo della pena debba essere sempre e comunque quello della rieducazione — se le ragioni di tale trasferimento possano giustificare l'interruzione di un proficuo percorso di rieducazione e reinserimento già in fase avanzata (come possono testimoniare tutti gli educatori e gli assistenti sociali del carcere di Voghera);

che provvedimenti intenda prendere per porre fine a una « discriminazione » determinata non dal comportamento di Abdel Latif Hibraim Fataiev — che, anzi, aveva dato piena prova di partecipare attivamente all'opera di reinserimento sociale — ma dal comportamento di altro detenuto con il quale Abdel Latif Hibraim Fataiev non aveva più alcun tipo di rapporto. (5-01668)

DEDONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il centro di prima accoglienza di Quartucciu, in attuazione delle norme del

codice di procedura penale minorile e su precise indicazioni dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, ha avviato dall'autunno del 1996 il « servizio educativo sperimentale », che prevede l'impiego degli educatori del centro di prima accoglienza sul territorio di competenza del tribunale per i minorenni di Cagliari nel recupero dei giovani sottoposti a misure cautelari non detentive;

il servizio, unico sul territorio nazionale, ha come finalità quella di intervenire con operatori specializzati nella gestione di minori cosiddetti a rischio;

tali interventi, che si caratterizzano come atti preventivi rispetto alla detenzione, rivestono, per ciò stesso, una forte rilevanza sociale, degna di maggiore attenzione;

di fatto, i pesanti tagli apportati al bilancio della pubblica amministrazione, in particolare dalla legge n. 663 del 1996, mettono fortemente in discussione la prosecuzione del servizio —

quali soluzioni si intendano prevedere per attenuare il grave disagio sociale in cui versano molti minorenni, acuito dalla carenza di servizi educativi sul territorio. (5-01669)

BONITO, MASTROLUCA e DI CAPUA. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la regione Puglia in questa settimana sta notificando a migliaia di coltivatori agricoli ingiunzioni amministrative per l'estirpazione di vigneti che si assumono impiantati abusivamente;

tali provvedimenti, se portati ad esecuzione, porteranno al completo tracollo dell'economia agricola della intera provincia di Foggia, giacché i destinatari degli stessi coltivano oltre un terzo dei terreni agricoli della provincia;

le dimensioni del fenomeno e le conseguenze disastrose connesse alla iniziativa

regionale costituiscono pertanto un problema politico di rilievo nazionale, rispetto al quale il Governo non può rimanere indifferente —

quali valutazioni dia il Ministro interrogato della situazione di fatto innanzi riassunta;

quali provvedimenti intenda adottare per fronteggiarla;

quali iniziative intenda adottare presso la Comunità europea per concordare una comune soluzione del problema e corrispondere alle giuste aspettative di migliaia di operatori agricoli. (5-01670)

CONTENTO, MENIA e RASI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

la Confartigianato ha recentemente rivolto alcune critiche circa il mancato riconoscimento della riduzione del premio Inail in favore delle aziende che risultano essersi adeguate alla recente normativa in tema di sicurezza del lavoro;

a meno di una settimana dalla scadenza per presentare la domanda di riduzione, l'Istituto non ha ancora distribuito i moduli necessari ed ha respinto la proroga richiesta, necessitando, allo scopo, un provvedimento ministeriale —

se non ritengano opportuna l'adozione, da parte del competente dicastero, di un provvedimento di proroga del termine previsto per la presentazione delle domande in esame;

per quali ragioni l'Inail non disponga dei necessari moduli per la presentazione delle domande di riduzione, chi dovesse predisporli, in base a quali istruzioni e da chi impartite;

se ritengano conforme ai principi di buona amministrazione quanto accaduto. (5-01671)

NARDINI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del 28 dicembre 1995, n. 584, vista la risoluzione n. 1 della conferenza Imo dei Governi contraenti la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana nei mari (Solas) 1974 del 9 novembre 1988, sono entrati in vigore emendamenti al sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, di seguito denominato Gndss;

il *Global maritime distress safety system*, costituisce un particolare sistema di telecomunicazione globale a mezzo satelliti, che dovrebbe sostituire dal 1° febbraio 1999 l'attuale sistema di radio conversazioni;

gravi sono le problematiche legate a questo sistema;

l'80 per cento delle navi non sono ancora dotate delle apparecchiature necessarie, che sono comunque complicate da usare;

vi è l'intenzione di sbarcare dalle navi l'ufficiale radiotelegrafista, una figura professionalmente preparata per gestire questo nuovo sistema di comunicazioni, per attribuire di nuovo oneri a carico di comandanti e degli ufficiali di coperta, già oberati da un carico di lavoro al limite dello *stress* psico-fisico per la molteplicità degli impegni a bordo, dovuti a tabelle d'armamento sempre più ridotte e che, con un corso di cinque giorni, dovrebbero essere in grado di assumersi le responsabilità di un sistema di telecomunicazioni molto complesso;

se ne deduce che gli ufficiali radiotelegrafisti della marina mercantile vedono ridotte o vanificate del tutto le possibilità di lavoro;

se non ritenga che sia innanzitutto necessario un periodo di sperimentazione del nuovo sistema;

se non intenda inoltre finanziare corsi per riqualificare gli ufficiali radiotelegrafisti (per esempio, formarli come ufficiali coperta/macchina), in modo da essere utilizzati a bordo in altre posizioni;

cosa intenda fare perché il sapere accumulato dai radiotelegrafisti non venga sprecato, perché nel 1999 non ci si debba trovare di fronte alla perdita di lavoro; ed affinché l'avvento di un sistema di comunicazioni marittime moderno non si trasformi in una pura e semplice operazione di ulteriore riduzione delle tabelle di armamento. (5-01672)

FOTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

si registrano opposte interpretazioni, da parte del Ministero delle finanze e da parte della giurisprudenza tributaria di merito, in materia di pagamento dell'Ici sui suoli concessi dai comuni in diritto di superficie;

il Ministero delle finanze ha, in più circostanze, espresso l'avviso che « soggetto obbligato al pagamento dell'Ici sul valore del fabbricato, realizzato su terreno altrui a seguito di concessione del diritto di superficie, è la società cooperativa, in quanto titolare di un diritto reale di abitazione » (in tal senso si è espressa la direzione centrale per la fiscalità locale con le circolari n. 4 del 9 giugno 1993 e n. 172/E del 14 giugno 1995);

sostengono alcuni giudici tributari (le commissioni tributarie di primo grado di Venezia, con decisione n. 343 del 26 gennaio 1995; di Latina, con decisione n. 238 del 13 giugno 1994; e di Genova, con decisione n. 375 del 30 giugno 1995) che l'immobile concesso in superficie è devoluto, alla scadenza del termine della concessione (che per solito è di 99 anni) all'ente pubblico concedente, e di conseguenza non può essere soggetto passivo di un'imposta che colpisce la proprietà di un immobile chi è « proprietario a termine », spossessato ogni anno di una quota del diritto proporzionale alla durata della con-

cessione. Soggetto passivo, secondo tali giudici, è quindi il comune in quanto proprietario del suolo e concedente del diritto di superficie sul fabbricato edificato; essendo, però, il comune esonerato dal pagamento dell'Ici sui beni propri siti nel territorio di competenza, l'imposta in questione non può essere pretesa —:

se si intendano assumere apposite iniziative legislative che superino la contrapposizione in essere tra proprietari di abitazioni sorte in cooperativa e comuni.
(5-01673)

MASTELLA, NOCERA, OSTILLIO, SCOCA, MANZIONE, DI NARDO, PAGANO, TERESIO DELFINO, FABRIS, DE FRANCISCIS, CARDINALE e FRONZUTI.
— *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

come possa il Governo, disattendendo le valutazioni di evasione fiscale che vengono dalle indagini giudiziarie, di grande ampiezza e tuttora in corso, stipulare con la Philip Morris un contratto identico a quello che per trentasei anni ha consentito alla stessa di conquistare il mercato italiano, con una proroga continuata del contratto precedente, così come vuole la multinazionale, che in tal modo consolida la sua presenza dominante, poi esclusiva e, nel giro di pochi anni ancora, unica sul mercato italiano;

perché, avendo il Ministro interrogato avvocato a sé la conduzione delle trattative con la Philip Morris, abbia accettato di prorogare per cinque mesi ancora ciò che era già stato prorogato per sette mesi, senza stabilire linee direttrici di sostanziale modifica di un rapporto che ha consentito l'abnorme formazione di utili non tassati, senza fare ricorso alla facoltà concessagli dal Parlamento di modificare l'aliquota dell'accisa (articolo 2, comma 152, della legge n. 662 del 1996);

a cosa sia servita un'avocazione per esercitare una semplice proroga che ormai, data l'opposizione da lungo tempo protratta dalla multinazionale ad ogni forma di rinnovo su basi diverse del rap-

porto contrattuale con Aams, poteva benissimo essere concluso forse con direttive più precise dalla stessa amministrazione, che aveva chiesto al Ministro di convocare il consiglio di amministrazione il 20 gennaio 1996, quindi prima dell'asserita necessità di dover esercitare l'avocazione;

che cosa intenda fare il Ministro interrogato per cercare, nel futuro immediato, prima di vendere l'azienda sul mercato, di riconquistare alla produzione italiana e all'azienda italiana, qualunque sia la sua struttura ventura, la conservazione almeno della quota attuale di mercato: e tutto questo in termini di potenziamento della rete commerciale, di lotta al contrabbando e di lotta alla promozione incontrollata ed illegale finora esercitata dalla multinazionale sul mercato italiano.

(5-01674)

VALPIANA e LENTI. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

in comune di San Martino Buon Albergo (Verona) si trova la tenuta denominata « Musella », formata da una villa monumentale del XVI/XIX secolo, con giardino e parco storici, da una cappella gentilizia, da diciassette corti rurali risalenti dal XV al XIX secolo, il tutto accorpato e recintato con due portinerie monumentali di accesso;

tutto il complesso risulta vincolato con decreto del ministero della pubblica istruzione del 3 giugno 1952, ai sensi della legge n. 1497 del 1939;

l'intero complesso è stato sottoposto a tutela con decreto del medesimo Ministro del 22 maggio 1961, ai sensi della legge n. 1089 del 1939;

i decreti sono stati reiterati con ulteriore provvedimento del 2 maggio 1964;

il complesso, in seguito a recenti atti di compravendita, risulta suddiviso tra la proprietà dei duchi D'Acquarone e la società « Tenuta Musella spa »;

l'intera area è stata fatta oggetto di apposita variante al piano regolatore da parte del comune di San Martino di Buon Albergo, variante approvata dalla giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 3501 del 27 luglio 1994;

nella variante approvata dalla regione Veneto si afferma in modo espresso che la destinazione dei terreni è ad uso agricolo e deve rimanere invariata, in quanto va mantenuta l'integrità dei caratteri essenziali della tenuta;

si tratta di un *unicum* ambientale di enorme interesse paesaggistico, storico, faunistico e botanico;

le associazioni ambientaliste Italia nostra, Lega ambiente, WWF e Amici della Musella hanno richiesto all'amministrazione provinciale di Verona di inserire nel piano territoriale e provinciale una scheda ambientale *ad hoc* con la richiesta di salvaguardia totale del complesso;

sulla parte di proprietà della Tenuta Musella spa sembrerebbe risultare attivata una procedura per la rimozione dei vincoli onde attuare un progetto di realizzazione di impianto di *golf*, con annessi e connessi;

pur non esistendo alcuna variante al piano regolatore che consenta tale destinazione d'uso o altri diversi provvedimenti amministrativi, la società Tenuta Musella sta già procedendo alla vendita di quote del « Circolo del golf Parco della Musella »;

ciò è in evidente contrasto sia con la normativa urbanistica, che prevede che le aree agricole siano destinate esclusivamente alla coltivazione del fondo, sia con i vincoli storici, artistici ed ambientali sull'intera tenuta —

se siano vigenti i decreti ed i vincoli esistenti sulla Tenuta Musella di San Martino Buon Albergo;

se la soprintendenza ai beni ambientali competente stia vigilando su eventuali modifiche che possano alterare lo stato attuale dei luoghi;

per quali ragioni la società Tenuta Musella stia vendendo quote del *golf* che intende realizzare mentre non risulti, fortunatamente, alcun provvedimento di variazione di destinazione d'uso della zona;

se risultino assicurazioni date dalle autorità preposte ai proprietari della società Tenuta Musella per quanto riguarda tale variazione. (5-01675)

BOGHETTA e EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

corre notizia che, nei primi del marzo 1997 i consigli comunali e provinciali di Napoli delibereranno la cessione del sessantacinque per cento della società che gestisce l'aeroporto di Capodichino alla British airport authority;

questa cessione contiene elementi negativi per quanto riguarda l'occupazione, la terziarizzazione di attività, lo smembramento dei contratti;

questa privatizzazione avviene in difformità rispetto alla legge n. 474 del 1994 e in mancanza dei decreti, in materia di gestioni aeroportuali di recepimento delle direttive europee e della regolamentazione delle attività nel sedime aeroportuale;

tale privatizzazione appare ancora più grave avvenendo nell'assoluta mancanza di indirizzo politico sul futuro nel settore strategico del trasporto aereo di cui le gestioni aeroportuali sono parte integrante;

appare generica e poco incisiva la presenza minoritaria del pubblico a fronte di investitori che hanno come obiettivo il controllo aeroportuale e l'abbandono della gestione diretta, con gravi effetti negativi sul piano occupazionale, salariale e normativo;

altri Paesi, non hanno alienato la maggioranza dei pacchetti azionari;

la realtà del nostro Paese non è ancora in grado di procedere ad una apertura del mercato, in particolare perché ciò avviene senza regole;

tale privatizzazione pare più motivata dalla necessità di qualche parte politica di darsi una immagine liberista e falsamente europeista;

appare comunque immotivata la decisione di non procedere ad una gara pubblica —:

se il Governo, in assenza di indirizzi politici e di non completo recepimento delle direttive europee, in materia di gestioni aeroportuali e non ritenga di bloccare l'entrata della British airport authority nella società di gestione dell'aeroporto di Capodichino;

se non ritenga di dover predisporre quanto prima un documento di indirizzo nel settore che tuteli l'occupazione e la qualità dei servizi. (5-01676)

MAMMOLA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

secondo gli accordi stipulati fra le Ferrovie dello Stato con le Ferrovie federali svizzere e la società Bls dal 1° gennaio del 1996 sarebbe dovuto entrare in servizio il corridoio ferroviario intermodale merci *Huckpack* fra il porto di Genova-Voltri ed il valico alpino del Sempione, ma, a seguito di difficoltà dovute ad una iniziale sotto-stima dell'entità dei lavori di adeguamento della sagoma delle gallerie nella tratta Domodossola-Iselle, le Ferrovie dello Stato hanno proposto ed ottenuto una proroga dell'entrata in servizio al 1° gennaio 1998;

il rinvio del progetto di corridoio intermodale ha prodotto un inspiegabile rallentamento dei lavori di costruzione della bretella di Voltri, un nuovo tratto ferroviario di circa otto chilometri, che collegherà lo scalo portuale di Genova-Voltri con Alessandria, via Ovada;

in occasione dell'incontro fra i rappresentanti del Consiglio federale elvetico e dell'ufficio federale dei trasporti elvetico con le Ferrovie dello Stato italiane ed il ministero dei trasporti e della navigazione tenutosi a Domodossola il 22 agosto 1996, da parte italiana era stata assicurata la massima attenzione verso il completamento del corridoio intermodale e garantito il rispetto dei tempi previsti per l'entrata in servizio;

nella successiva riunione trimestrale operativa del gruppo di lavoro misto Ferrovie dello Stato, Ferrovie federali svizzere e società Bls, tenutasi a Briga il 30 ottobre 1996, il *project manager* delle Ferrovie dello Stato per la tratta in questione aveva annunciato che l'affidamento dei cantieri alle ditte aggiudicatrici delle gare di appalto dei lavori nella tratta Domodossola-Iselle sarebbe avvenuto, al più tardi, entro il gennaio del 1997;

nella riunione trimestrale (del 29 gennaio 1997) il medesimo *project manager* ha dichiarato che, a causa di un contenzioso fra l'impresa aggiudicataria dei lavori e le Ferrovie dello Stato, non era in condizioni di indicare alcuna data, neppure in via ipotetica, sulla data di affidamento dei lavori;

al momento tale contenzioso perdura —:

quali provvedimenti intenda adottare per accelerare l'affidamento e l'inizio dei lavori di adeguamento della sagoma delle gallerie nella tratta Domodossola-Iselle;

per quali motivi l'elaborazione del progetto di elettrificazione della linea ferroviaria Novara-Borgomanero-Domodossola non sia stato ancora completato, malgrado tale studio sia stato intrapreso da lungo tempo, e quali tempi si prevedano per l'espletamento di tutte le pratiche necessarie all'affidamento dei conseguenti lavori;

quali siano le previsioni in ordine ai tempi ed ai modi di ultimazione della bretella di Voltri, dell'adeguamento tecnologico delle tratte ferroviarie Ovada-Ales-

sandria e Novara-Alessandria, dell'adattamento e dell'adeguamento tecnologico dello scalo di Novara-Boschetto, inclusa la sistemazione viaria di detto scalo intermodale, che è parte integrante del corridoio di *Huckpack*;

quale sia infine la data certa di attivazione all'esercizio della tratta italiana del corridoio intermodale merci *Huckpack*, anche nel rispetto degli accordi trilaterali in vigore fra la Repubblica italiana, la Confederazione elvetica e la Repubblica federale tedesca. (5-01677)

BACCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'Enav, Ente nazionale assistenza al volo (ex Aavtag), per far fronte ad una serie di scioperi dei controllori di volo civili nell'estate 1995, dovuti essenzialmente alla carenza del personale addetto al controllo del traffico aereo fu autorizzato, dall'allora Presidente del Consiglio dei ministri Dini, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione *pro tempore* Caravale e con il Ministro della difesa *pro tempore* Corcione, ad assumere controllori del traffico aereo (CTA) provenienti dall'aeronautica militare;

a tale scopo: *a)* fu bandito un concorso pubblico per il reclutamento di cinquanta controllori del traffico aereo, già qualificati *Twr* e/o *App* in aeronautica militare in data non anteriore al 1° gennaio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 marzo 1996); *b)* fu programmata la riammissione in servizio, ai sensi dell'articolo 102 del regolamento del personale dell'Enav, di concorrenti, in servizio presso l'aeronautica militare, già positivamente selezionati e risultati idonei o vincitori di precedenti concorsi e dichiarati successivamente decaduti per non aver potuto prendere tempestivamente servizio presso l'Enav;

tutti i vincitori del concorso sono stati pertanto convocati dall'Enav con lettera 12

dicembre 1996 — ad eccezione di coloro che avevano ricorso al Tar, per i quali l'Enav si è riservata l'assunzione dopo la pubblicazione della sentenza del Tar — e invitati ad assumere servizio entro il 13 gennaio 1996 a pena di decadenza, precisandosi peraltro che l'assunzione in servizio poteva comunque essere ritardata fino a trenta giorni per giustificato motivo;

si fa notare che, dei cinquanta vincitori, tredici sono dipendenti dell'aeronautica militare in ferma biennale (di cui nove con scadenza al 10 aprile 1997, due al 10 settembre 1997 e due al 10 aprile 1998), ventotto in servizio permanente effettivo e solo nove già congedati;

per quanto riguarda la programmata riammissione in servizio di alcuni ufficiali dell'aeronautica militare italiana, di cui al precedente punto *b)*, deve si notare che lo stato maggiore aeronautica (terzo reparto) concordò con l'Enav che questo avrebbe riassunto trentacinque persone, all'epoca ancora CTA in forza armata, graduando però tali riammissioni in tre volte, per venire incontro alle esigenze di forze armate, e così undici nel 1996, dodici nel 1997 e tredici nel 1998;

pertanto, nell'ottobre 1996 l'Enav, in ossequio agli accordi presi, ha convocato ed invitato a riassumere servizio, ai sensi dell'articolo 102 del regolamento personale Enav, gli undici ufficiali il cui esodo era stato programmato con il Ministero della difesa per il 1996. Di questi alcuni sono ufficiali del ruolo ad esaurimento, altri ufficiali in servizio permanente effettivo;

orbene, tutti i militari suindicati, sia quelli vincitori del concorso di cui al precedente punto *a)*, che quelli riammessi di cui al punto *b)*, non appena ricevuta la convocazione da parte dell'Enav, hanno presentato le dimissioni per poter prendere tempestivamente servizio presso l'Enav;

gli ufficiali vincitori del concorso e legati all'aeronautica militare da un contratto a tempo determinato (cosiddetta ferma biennale) hanno presentato formale

domanda di proscioglimento anticipato dalla ferma e di cessazione anticipata dal servizio, con relativo collocamento in congedo, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 574 del 1980;

è accaduto però che l'aeronautica militare, pur se i superiori avevano dato parere favorevole alle dimissioni (per coloro che si trovavano in rafferma effettiva o in servizio permanente effettivo) o al proscioglimento anticipato della ferma biennale, ha deciso di ritardare indistintamente di un anno l'accoglimento di tutte le richieste, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di collocamento in congedo o di proscioglimento anticipato dalla ferma, a causa di una presunta carenza di organico a livello nazionale;

e ciò, si badi bene, è accaduto non solo per i vincitori del concorso 1996, (indetto con il consenso del Governo e dei Ministri interessati) ma anche nei confronti di quegli undici ufficiali per i quali proprio l'aeronautica militare aveva programmato già nel 1995, di concerto con l'Enav, il loro transito dall'aeronautica militare italiana all'Enav;

a questo punto, il personale vincitore del concorso Enav 1996 (sia in ferma biennale che in servizio permanente effettivo), ha presentato all'aeronautica militare domanda di riesame, facendo rilevare, tra l'altro, che la mancata presentazione all'Enav entro il 12 febbraio 1997 avrebbe comportato la perdita dell'impiego;

parimenti domanda di riesame ha presentato il personale convocato per riammissione ai sensi dell'articolo 102 del regolamento personale (sia che fosse in rafferma effettiva o in servizio permanente effettivo);

in particolare, si noti, un ufficiale, tale capitano in rafferma effettiva Montella, con famiglia monoreddito, padre di una bambina portatrice di un grave handicap, i cui superiori avevano dato parere favorevole alle dimissioni, e richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 102 del regolamento personale, aveva fatto presente

che, per la sua particolare situazione, l'opportunità di lavoro presso l'Enav, altamente retribuita (circa il doppio del trattamento economico presso l'aeronautica militare italiana) era determinante per dargli modo di poter convenientemente curare ed accudire la figlia handicappata;

ciò nonostante, l'aeronautica militare ha confermato il precedente provvedimento, senza tenere in alcun conto le pur giuste argomentazioni e richieste dei propri dipendenti;

orbene, illogica e irrazionale risulta la proroga di un anno indistintamente attribuita a tutti: innanzitutto, perché non è la risultante di una istruttoria del caso concreto (nella maggior parte dei casi vi era stato parere favorevole dei superiori), ma ancor più perché il concorso bandito dall'Enav nel 1996 fu autorizzato e concordato dall'allora Governo Dini, con il consenso dei Ministri della difesa e dei trasporti e della navigazione proprio per sopperire alla carenza di controllori del traffico civili. Una corretta programmazione in seno alla forza armata avrebbe dovuto tener conto già dal 1995 che l'anno successivo circa cinquanta CTA sarebbero transitati all'Enav in seguito al concorso;

del resto l'aeronautica militare, si ricorda, può utilizzare, oltre al personale CTA in servizio, anche quello CTA attualmente «in ausiliaria», richiamandolo in servizio;

nel caso dei riammessi, il comportamento dell'amministrazione della difesa risulta ancor più illogico e irrazionale; infatti, non si può giustificare il mancato accoglimento delle dimissioni con carenze di organico, quando le dimissioni di questi undici militari nel 1996 erano già state concordate tra le amministrazioni interessate (Enav e Ministero della difesa) nel 1995 e dovevano costituire oggetto di una corretta programmazione di forze armate già da un anno;

l'irrigidimento della posizione assunta dall'aeronautica militare, dettata, si deve ritenere, da divergenze sopravvenute con

l'Enav e/o con il Ministero dei trasporti e della navigazione, va a penalizzare ingiustamente sia coloro che sono risultati vincitori del concorso Enav, sia quelli riammessi ai sensi dell'articolo 102 del regolamento personale arrecando loro un danno grave ed irreparabile;

si noti poi che l'aeronautica militare italiana, con atteggiamento ulteriormente penalizzante per questi militari, ha richiesto loro di decidere irrevocabilmente entro trenta giorni (senza avere la certezza da parte dell'Enav del mantenimento per un anno del posto di lavoro) se accettare il collocamento in congedo per la data fissata dall'amministrazione oppure revocare la domanda;

il mancato accoglimento delle domande di collocamento in congedo e di proscioglimento anticipato dalla ferma biennale determina la perdita del posto di lavoro presso l'Enav e, quindi, un notevolissimo danno sia per i vincitori del concorso sia anche per quelli riammessi ai sensi dell'articolo 102 del regolamento personale. Per questi ultimi poi la situazione è ancor più grave poiché, se non prendono servizio in breve tempo, perdono ogni possibilità di assunzione anche futura presso l'Enav;

la situazione venutasi a creare risulta poi veramente abnorme ed assurda, in particolare per tutti quei giovani che sono legati da contratti a termine con la forza armata, la maggior parte dei quali scade il 10 aprile 1996; la mancata accettazione da parte dell'aeronautica militare del proscioglimento anticipato della ferma determina per tali giovani non solo, come per gli altri, la perdita di una opportunità di lavoro davvero irripetibile, sia sul piano professionale che economico (la retribuzione quale controllore presso l'Enav è per loro più del doppio dell'attuale), ma la disoccupazione. Infatti tra soli due mesi, scaduta la ferma biennale in aeronautica militare, questi giovani andranno a rimpolpare la schiera di quell'esercito di giovani disoccupati di cui l'Italia è già troppo ben fornita. E ciò dopo essere risultati vincitori

di un concorso pubblico per titoli ed esami ed aver superato ben difficili prove concorsuali, particolarmente selettive;

deve inoltre considerarsi che sempre nel 1996 l'aeronautica militare ha concesso il proscioglimento anticipato dalla ferma biennale ad almeno tre ufficiali in ferma biennale controllori traffico aereo (tali tenenti Vidon, Vigorita e Maranelli), perché potessero assumere servizio altrove quali controllori del traffico aereo;

si fa rilevare che qualora questi giovani in ferma biennale, sia che abbiano o meno presentato ricorso al Tar, non vengano immediatamente prosciolti dalla forza armata, non potranno prendere servizio presso l'Enav entro il 12 febbraio 1997 e decadranno dall'impiego. Ciò accadrà anche per tutti gli altri, sia vincitori al concorso che riammessi, che si trovano in servizio permanente effettivo o in rafferma effettiva;

l'Enav infatti ha comunicato per le vie brevi che non ritiene valide le ragioni del ritardo nell'assunzione del servizio dovute al mancato rilascio da parte dell'aeronautica militare italiana e che, comunque, non può aspettare l'anno stabilito dall'aeronautica militare italiana per il collocamento in congedo del personale; pertanto sta provvedendo a dichiarare decaduti coloro che non prendano tempestivamente servizio, onde scorrere la graduatoria, fino a trovare personale disponibile alla immediata assunzione. L'Enav ha necessità di avere personale pronto ad operare sulle postazioni prima dell'estate 1997 (infatti, proprio per necessità immediate di personale operativo, già nel bando di concorso fu indicato il termine massimo di trenta giorni, per giustificato motivo, per assumere servizio), e, tenuto conto della necessità del preventivo addestramento di almeno due mesi per operare su una postazione, il termine massimo per l'Enav per reperire il personale CTA, anche scorrendo la graduatoria, è la fine di marzo 1997;

si fa rilevare che il personale CTA in servizio presso l'Enav ha già indetto un altro sciopero, denunciando la perdurante

situazione di carenza di organico, di ventiquattro ore, di cui quattro già deliberate per il 14 febbraio 1997. Quindi la situazione si fa « calda » e potrebbe esplodere prima dell'estate 1997;

in effetti il termine di trenta giorni è stato inserito ad arte dall'Enav, per dare la possibilità di scorrere velocemente la graduatoria, ben sapendo che in trenta giorni è impossibile ottenere il congedamento dall'aeronautica militare (come tempi tecnici sono necessari almeno centoventi giorni). Scorrendo la graduatoria anche prima del termine di trenta giorni concesso ai vincitori, e chiamando i non vincitori, l'Enav va a reperire non certo il personale migliore selezionato nel concorso, ma quello sicuramente meno qualificato e meritevole, che si trova in graduatoria in posizione deteriore. Ciò risulta anche pericoloso per l'incolumità pubblica, stante la delicatezza dell'attività richiesta ai controllori del traffico aereo —:

quali iniziative in virtù delle rispettive competenze e prerogative, intendano compiere, intervenendo per risolvere le problematiche venutesi a creare per il personale attualmente in aeronautica militare italiana che dovrebbe transitare all'Enav e quelle che si verranno a creare per la collettività se non si risolverà in tempo brevissimo questo disaccordo tra le due amministrazioni, per l'irrigidimento dell'aeronautica militare italiana su questioni che, tra l'altro, avevano già costituito accordo tra i due ministeri nei passati Governi, e che comunque devono essere oggetto di accordo anche nel presente Governo. (5-01678)

SODA e FOLENA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'organico dei magistrati assegnati al tribunale di Reggio Emilia, attualmente pari a tredici unità, di per sé insufficiente ad assicurare una regolare trattazione degli affari giudiziali, non è mai stato completamente coperto, talché fino a pochi

giorni or sono erano effettivamente in forza soltanto undici magistrati (uno dei quali, cui era affidata la funzione di Gip, per altro applicato per un mese al tribunale del riesame in Bologna);

l'insufficienza dell'organico, e soprattutto la deficienza nella sua copertura, hanno in passato provocato il congelamento di interi ruoli d'udienza e causano un intollerabile rallentamento e pregiudizio all'attività giudiziale, soprattutto civile, ma anche penale;

negli ultimi tempi, due degli undici magistrati presenti hanno lasciato il proprio ufficio, mentre è imminente il pensionamento dello stesso presidente del tribunale, sicché il numero dei magistrati presso il tribunale si ridurrà a breve addirittura a otto, senza che sia prevedibile (almeno fino a metà del 1998), la copertura degli uffici rimasti e che rimarranno a breve vacanti;

tale situazione provocherà il blocco del ruolo d'udienza di questi magistrati a tempo indeterminato;

è giunta altresì notizia che sarebbe intenzione degli organi competenti di ridurre addirittura il numero delle sezioni del tribunale di Reggio Emilia dalle attuali tre, per altro promiscue, a due;

la situazione della pretura circondariale di Reggio Emilia, sia sotto il profilo della oggettiva insufficienza dell'organico dei magistrati, sia sotto quello della sua effettiva copertura, appare altrettanto grave in relazione alla cospicua mole di affari civili e penali, risultando effettivamente coperti soltanto sei degli otto posti previsti in organico;

a causa di queste condizioni della pretura circondariale, presso le sedi distaccate di Guastalla e Correggio il disbrigo degli affari giudiziali è stabilmente ed esclusivamente affidato a vice pretori onorari, e addirittura si è dovuta sospendere l'attività della sede distaccata di Scandiano;

non diversa, sia sotto il profilo della insufficienza degli organici sia sotto quello dell'effettiva copertura, appare la situazione del personale delle cancellerie (basti pensare che da diversi anni l'ufficio del cancelliere capo del tribunale è interinalmente affidato a persona che, contemporaneamente, ricopre l'incarico di dirigente della cancelleria civile);

il Consiglio dell'ordine avvocati e procuratori di Reggio Emilia ha approvato una mozione con la quale richiede alla giunta centrale dell'organismo unitario dell'avvocatura, di proporre all'assemblea dell'organismo unitario di deliberare l'astensione degli avvocati e procuratori reggiani dalle udienze penali, civili, amministrative e tributarie, nei limiti e con l'osservanza delle previsioni del codice di autoregolamentazione dal 1° marzo 1997 al 31 marzo 1997, limitatamente alla circoscrizione del tribunale di Reggio Emilia;

in una siffatta situazione la crisi della giustizia a Reggio Emilia si avvia a diventare irreparabile e irreversibile —:

quali urgenti iniziative intenda adottare per colmare gli organici (giudici e funzionari del tribunale e della pretura) per restituire un minimo di credibilità alla giustizia nella città e nella provincia di Reggio Emilia. (5-01679)

CONTI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile.*
— Per sapere — premesso che:

la frazione Colle del comune di Arquata del Tronto è interessata ormai da anni da fenomeni di caduta massi;

questi fenomeni interessano il costone roccioso che sovrasta l'abitato e parte del tragitto della strada provinciale, unico collegamento tra la frazione ed il resto del comune, e sono in continuo e costante aumento sia nella frequenza sia nell'entità;

negli scorsi mesi, più volte, massi di svariate tonnellate sono rotolati fino alla sede stradale danneggiando, ed in alcuni casi distruggendo, le vetture ed i macchinari edili parcheggiati e costituendo grave pericolo per le abitazioni alle quali fortunatamente questi mezzi hanno fatto da scudo;

il fenomeno, nel suo naturale progredire, interesserà sempre più direttamente l'abitato con enormi pericoli per l'incolumità e la vita stessa dei duecento residenti stanziali e dei mille frequentatori stagionali;

la provincia di Ascoli Piceno, per quanto ad essa concesso dalle leggi vigenti, ha operato un intervento cautelativo installando una barriera di protezione in ferro di metri 25 per 2,20, per altro in un punto dove non si sono mai verificati episodi di rischio e dove la presenza di un rimpiano e della macchia boschiva non ne fa nemmeno prevedere di futuri (quindi un intervento inutile);

la frazione Colle è ubicata nel perimetro del parco nazionale Gran Sasso-Laga;

il costone roccioso pericolante rientra nella zona 1 del suddetto parco e che ciò pone severissimi vincoli per qualsiasi tipo di intervento, specialmente se riguardante modificazioni a livello orografico del territorio, come questo caso richiederebbe;

la provincia di Ascoli Piceno ha individuato nella vincolistica della zona 1 del parco difficoltà di natura legale e burocratica che impediscono un intervento risolutivo —:

che cosa si intenda fare di immediato per risolvere questa situazione di enorme pericolo per gli abitanti di Colle di Arquata e per chiunque transiti sulla strada di accesso al paese, essendo possibile agire solo tramite atti normativi ministeriali che derogino la vincolistica del Parco per permettere l'intervento sul caso specifico. (5-01680)